



Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate e per la tenuta e l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate

Sommario

1. PREMESSA.....	3
1.1 Scopo della Procedura.....	3
2. INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	3
2.1 Definizione di Informazione Privilegiata.....	3
2.2 Eventi che possono generare Informazioni Privilegiate	4
2.3 Soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione al mercato	4
2.4 Obblighi di comportamento dei destinatari	5
3. GESTIONE INTERNA E DIFFUSIONE ESTERNA DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	6
3.1 Processo di identificazione potenziali informazioni privilegiate e comunicazione	6
3.2 Valutazione	6
4. MODALITA' DI COMUNICAZIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	7
4.1 Contenuto.....	7
4.2 Modalità.....	8
5. OBBLIGHI SPECIFICI DI DISCLOSURE	8
5.1 Obblighi di disclosure	8
5.2 Mancato rispetto degli obblighi di confidenzialità da parte di Soggetti con accesso a Informazioni Privilegiate.....	8
6. RITARDO DEL COMUNICATO	9
6.1 Condizioni	9
6.2 Circostanze rilevanti	9
6.3 Predisposizione del Comunicato	9
7. INFORMAZIONI PREVISIONALI.....	9
7.1 Dati previsionali e obiettivi quantitativi	9
8. INCONTRI CON OPERATORI DEL MERCATO.....	10
8.1 Incontri con analisti e investitori istituzionali.....	10
9. REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	10
9.1 Struttura e contenuto del Registro.....	10
9.2 Gestione del registro	11
9.3 Modalità di tenuta e conservazione del Registro	13
10. SANZIONI	13
11.DISPOSIZIONI FINALI.....	13
12. ENTRATA IN VIGORE	13
13. DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA	14
ALLEGATO 1	15
Riferimenti normativi	15
ALLEGATO 2	21
Format di comunicazioni	21

ALLEGATO 3 0

1. PREMESSA

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 115-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "T.U.F.") e nel Regolamento Consob n. 11971 (il "Regolamento Emittenti"), alle disposizioni contenute nell'articolo 18 del Regolamento (UE) del 16 aprile 2014, n. 596/2014 sugli abusi di mercato ("Market Abuse Regulation" o "MAR"), nonché nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del MAR (di seguito "Regolamento di esecuzione 347"), TerniEnergia S.p.A. (la "Società") ha istituito il Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate della Società (il "Registro") e approvato la relativa procedura (la "Procedura"), aggiornata nella sua ultima versione dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 Luglio 2016. La nozione di informazione privilegiata è quella di cui al combinato disposto dell'articolo 181 del T.U.F. e dell'articolo 7 del MAR (le "Informazioni Privilegiate" o le "Informazioni") (v. Allegato 1). La Procedura in oggetto è collegata alla procedura relativa all'identificazione dei soggetti rilevanti e alla comunicazione delle operazioni da essi effettuate (Procedura Internal Dealing), anche per interposta persona, aventi ad oggetto azioni o altri strumenti finanziari ad esse collegati emessi dalla Società.

1.1 Scopo della Procedura

La presente Procedura è diretta a disciplinare:

- a. gli obblighi che Amministratori, Sindaci, dirigenti, dipendenti, altri soggetti rilevanti e persone strettamente legate¹ ai soggetti succitati, ciascuno per quanto di propria competenza, devono rispettare in relazione alla gestione delle informazioni privilegiate, come di seguito definite al paragrafo 2.1 della Procedura, relative alla Società ed alle sue controllate;
- b. gli obblighi di comunicazione che la Società è tenuta a rispettare nei confronti del mercato;
- c. la tenuta e l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate.

2. INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

2.1 Definizione di Informazione Privilegiata

Per Informazione Privilegiata ai sensi dell'art. 181, comma 1, del TUF si intende "un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari".

¹ Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE n. 596/2014, si definiscono "persone strettamente legate":

a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;

b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;

c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o

d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

Ai sensi dell'art. 181, comma 3, del TUF, un'informazione si ritiene di carattere preciso se: "a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari".

Ai sensi dell'art. 181, comma 4, TUF, "Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento" ossia quando è probabile che un investitore ne tenga conto al momento di prendere una decisione di investimento sul Titolo o su altri strumenti finanziari.

2.2 Eventi che possono generare Informazioni Privilegiate

A titolo esemplificativo e non esaustivo e fermo restando che la valutazione deve essere fatta caso per caso, *ex ante*, sulla base delle circostanze caratterizzanti ogni specifica fattispecie, possono considerarsi eventi potenzialmente idonei a generare Informazioni Privilegiate le seguenti fattispecie:

1. ingresso o ritiro da un rilevante settore di business;
2. dimissioni o nomina di Consiglieri d'Amministrazione o di Sindaci della Società;
3. acquisti o alienazioni rilevanti di partecipazioni, aziende, rami d'azienda e altre attività;
4. operazioni sul capitale (aumenti o riduzioni per perdite) della Società ed emissioni di warrants, obbligazioni o altri titoli di debito da parte della Società o delle sue controllate;
5. operazioni di fusione e scissione significative relative alla Società e alle sue controllate;
6. adozione ed esecuzione di programmi di acquisto e alienazione di azioni proprie da parte della Società;
7. perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto;
8. joint venture e alleanze di particolare valore strategico;
9. conclusione di contratti vincolanti di importanza strategica, dal punto di vista commerciale e/o produttivo o comunque di natura tale (per ammontare o per tipologia di cliente) da avere un impatto significativo sulle prospettive del gruppo;
10. realizzazione e lancio di prodotti innovativi e strategici o investimenti produttivi di notevole impatto sul mercato;
11. controversie legali di ammontare rilevante e il cui esito sfavorevole possa pregiudicare in maniera significativa la situazione economico patrimoniale e le prospettive reddituali a livello di gruppo;
12. cambiamenti nel personale strategico della Società e delle sue controllate;
13. operazioni significative con parti correlate, come definite nella procedura appositamente adottata dalla Società.

2.3 Soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione al mercato

Ai sensi dell'art. 114 del TUF, la Società e i soggetti che la controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue controllate, con comunicato stampa (di seguito "Comunicato"), con le modalità di cui al paragrafo 4.

Sono tenuti all'osservanza della seguente procedura:

- a) i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo e i dipendenti della Società e delle Società del Gruppo;
- b) tutti i soggetti che in ragione dell'attività lavorativa e/o professionale hanno accesso regolarmente ovvero occasionalmente ad informazioni Privilegiate relative alla Società o alle società del Gruppo (i soggetti di cui ai punti a) e b), congiuntamente, i "Destinatari").

2.4 Obblighi di comportamento dei destinatari

I Destinatari sono tenuti a:

- a) mantenere riservate le Informazioni Privilegiate acquisite nello svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio e a non diffonderle né a rivelarle ad alcuno;
- b) utilizzare le Informazioni Privilegiate solamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, e pertanto a non utilizzarle, per alcun motivo o causa, a fini personali;
- c) garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate, fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste nella presente Procedura;
- d) informare tempestivamente l'Amministratore Delegato - in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza - di qualsiasi voglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della presente Procedura.

A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune regole generali di condotta:

- particolare attenzione deve essere posta nella trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della documentazione propedeutica alla tenuta delle riunioni consiliari e/o dei vari comitati. A tale riguardo viene di norma evitata la trasmissione a mezzo fax (di solito potenzialmente visionabile anche da altri soggetti) o l'utilizzo di altri strumenti o modalità non idonei a garantire la massima riservatezza;
- analoga cautela viene utilizzata, nell'ambito di operazioni di carattere straordinario, nello scambio di informazioni e/o di documentazione con i soggetti che svolgono il ruolo di consulenti o advisor nelle operazioni stesse;
- per accedere a Informazioni Privilegiate o a informazioni comunque confidenziali i soggetti esterni al Gruppo devono previamente sottoscrivere un *Confidentiality Agreement*; in tale circostanza, i soggetti devono inoltre essere iscritti nel registro di cui al successivo paragrafo 8 della presente Procedura;
- i documenti cartacei contenenti Informazioni Privilegiate o informazioni comunque confidenziali devono essere custoditi in archivi situati in armadi o cassette chiuse a chiave; la permanenza dei documenti fuori dall'archivio deve essere limitata al periodo necessario per l'utilizzo; i documenti non in uso devono essere riposti nell'archivio; il deposito di documenti su tavoli e scrivanie, soprattutto se accessibili a soggetti non autorizzati, va limitato al tempo strettamente necessario;
- analoghe cautele vengono inoltre osservate anche in caso di viaggi e trasferte. In particolare, i documenti di cui trattasi non devono mai essere lasciati incustoditi;
- misure idonee devono essere adottate al fine di assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale e/o corrieri sia operata nel rispetto di criteri di riservatezza;

- il carattere "confidenziale" dei documenti cartacei e/o elettronici deve essere inoltre evidenziato apponendo la dicitura "riservato" o analoga, utilizzando apposite buste o altro contenitore chiuso per la loro circolazione.

Inoltre ai Destinatari è fatto divieto di:

(i) acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le Informazioni Privilegiate;

(ii) comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

(iii) raccomandare o indurre altri, sulla base di Informazioni Privilegiate, al compimento di talune delle operazioni indicate alla lettera (i).

L'inosservanza delle disposizioni di legge in materia può configurare gli illeciti penali e amministrativi identificati come abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (artt. 184-187-quater del TUF) e può dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D. Lgs. 231/01.

L'inosservanza di tali disposizioni può inoltre assumere rilievo per i dipendenti della Società ai fini dell'applicazione di sanzioni disciplinari.

3. GESTIONE INTERNA E DIFFUSIONE ESTERNA DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Nella gestione interna e diffusione all'esterno di Informazioni Privilegiate, l'Amministratore Delegato e l'*Investor Relator* si atterranno al rispetto delle raccomandazioni formulate da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), nella Guida per l'Informazione al Mercato, da Consob, nella Comunicazione sui Fatti Rilevanti, e dalle altre fonti normative nazionali e comunitarie in materia.

3.1 Processo di identificazione potenziali informazioni privilegiate e comunicazione

Ciascun responsabile di funzione e gli amministratori delegati delle società del gruppo sono chiamati a valutare se le informazioni non pubbliche relative all'area di attività aziendale sottoposte alla propria responsabilità abbiano, o meno, le caratteristiche per poter essere considerate informazioni privilegiate. In tale attività di valutazione, ciascun responsabile di funzione può avvalersi del supporto dell'Ufficio Affari Generali e dell'Ufficio Legale.

Una volta qualificata una informazione come potenziale informazione privilegiata, il responsabile di funzione è chiamato a investire della valutazione l'Amministratore Delegato della Società.

3.2 Valutazione

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione al mercato, la valutazione circa la natura "*privilegiata*" di un'informazione viene svolta, come anticipato, sotto la diretta responsabilità dell'Amministratore Delegato, chiamato a valutare le segnalazioni pervenute dall'interno dell'organizzazione. Per questa attività l'Amministratore Delegato si avvale della consulenza dell'Ufficio Affari Generali nonché dell'Ufficio Legale e dell'*Investor Relation Manager*.

Si precisa inoltre che, nel caso in cui nell'area di attività di una funzione aziendale della Società o di sue controllate si dovesse verificare un evento che possa essere ritenuto di rilevante importanza, il responsabile della funzione o della società controllata informa tempestivamente la società scrivendo una mail al seguente indirizzo: informazioni.privilegiate@ternienergia.com, fornendo tutti gli elementi in quel momento disponibili per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato.

La valutazione di cui sopra non può che svolgersi caso per caso, alla luce delle circostanze del caso concreto e tenuto conto, in via principale, della definizione di "Informazione Privilegiata" fornita dall'art. 181, comma 1, del TUF e degli altri criteri interpretativi forniti dalla citata disposizione, come richiamati nel par. 2.1 che precede. A titolo esemplificativo, si fa presente - nell'ambito delle categorie di Informazione Privilegiata individuate nel paragrafo 2.2 che precede - che nel valutare la rilevanza delle dimissioni di un amministratore si potrà considerare il ruolo dallo stesso ricoperto (specifiche competenze, deleghe, nonché le ragioni delle sue dimissioni); per valutare la rilevanza delle operazioni straordinarie potrà essere determinante il profilo quantitativo ovvero il profilo degli assetti proprietari concernenti i soggetti coinvolti (ad esempio, l'incorporazione di una controllata al 100% assume un minor rilievo rispetto all'incorporazione di una società partecipata in via minoritaria o di una società terza).

Nel caso in cui l'Amministratore Delegato decida di rendere pubblica tale "informazione", l'*Ufficio Comunicazione* predispose una bozza del Comunicato (in italiano e in inglese) da diffondere al mercato con le modalità indicate al paragrafo 4.

4. MODALITA' DI COMUNICAZIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

4.1 Contenuto

Le Informazioni Privilegiate devono essere comunicate al mercato nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza, trasparenza, tempestività, ampia e omogenea diffusione per garantire la parità di trattamento, completezza, intelligibilità e continuità dell'informazione.

La bozza del comunicato è trasmessa all'Amministratore Delegato ed ai Responsabili delle Funzioni Aziendali per le verifiche di rispettiva competenza. Se la bozza contiene riferimenti a dati attinenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e/o del Gruppo, tali dati dovranno previamente essere verificati dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Qualora il comunicato sia relativo ad un evento relativo a società del Gruppo, la bozza è trasmessa all'Amministratore Delegato della società interessata.

Ai fini di quanto sopra, l'Ufficio Comunicazione osserva le disposizioni adottate dalla società di gestione del mercato e dal Regolamento Emittenti in materia di:

- a. contenuto minimo del Comunicato e modalità di rappresentazione delle informazioni in esso contenute con riferimento alle singole tipologie di fatti;
- b. modalità di comunicazione di informazioni al mercato da parte delle società quotate.

In ogni caso, il Comunicato:

- a. contiene gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati;
- b. contiene collegamenti e raffronti con il contenuto di eventuali comunicati precedenti;

- c. non combina contenuti di marketing, o comunque promozionali, in modo da poter risultare fuorviante per il pubblico, secondo il criterio dell'investitore ragionevole.

Prima della diffusione al mercato, la versione definitiva del Comunicato è soggetta alla verifica dell'*Investor Relator*.

4.2 Modalità

La comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate avverrà attraverso l'invio, a cura dell'Ufficio Comunicazione, al sistema telematico del sistema 1INFO (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. autorizzato da CONSOB, e alla conseguente trasmissione:

- a. alla società di gestione del mercato;
- b. alla Consob;
- c. al meccanismo di stoccaggio autorizzato;

. L'invio del Comunicato deve avvenire senza indugio.

L'Ufficio Comunicazione pubblicherà il Comunicato sul sito internet della Società contestualmente alla sua diffusione, la quale assicurerà un tempo minimo di pubblicazione dello stesso di cinque anni.

5. OBBLIGHI SPECIFICI DI DISCLOSURE

5.1 Obblighi di disclosure

La Società, con le modalità previste al paragrafo 4, informa il pubblico:

- a. delle situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nella relazione semestrale, nonché delle informazioni e delle situazioni contabili destinate ad essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo che la comunicazione avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio e tali soggetti siano tenuti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, ovvero quando le medesime situazioni contabili o le medesime informazioni abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza; è in ogni caso effettuata nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio la comunicazione che adempie un obbligo normativo;
- b. delle deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio, il bilancio consolidato, la proposta di distribuzione del dividendo, la relazione semestrale e le relazioni trimestrali; delle delibere con le quali l'Assemblea dei Soci approva il bilancio d'esercizio e la distribuzione del dividendo;
- c. di ogni modifica significativa delle Informazioni Privilegiate già rese note al pubblico.

5.2 Mancato rispetto degli obblighi di confidenzialità da parte di Soggetti con accesso a Informazioni Privilegiate

In presenza di segnali inequivocabili del fatto che, nonostante l'adozione di procedure idonee a mantenere la confidenzialità delle Informazioni Privilegiate relative ai fatti in questione, non risultino rispettati gli obblighi di riservatezza da parte di soggetti con accesso alle Informazioni Privilegiate, la Società è tenuta all'emissione di un Comunicato.

Si precisa che qualora la Società o i soggetti che la controllano, o una persona che agisca in loro nome o per loro conto, comunichino nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, le Informazioni Privilegiate ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, la Società o i soggetti che la controllano ne danno integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale.

6. RITARDO DEL COMUNICATO

6.1 Condizioni

L'Amministratore Delegato può decidere di ritardare, ai sensi dell'art. 114, comma 3 del TUF e dell'art. 66-*bis* del Regolamento Emittenti, la comunicazione al pubblico di una Informazione Privilegiata, o di elementi parziali di fatti o di circostanze rilevanti, al fine di non pregiudicare i legittimi interessi della Società e dei soggetti che la controllano, a condizione che:

- ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali; e
- che coloro che ricevono l'informazione siano sottoposti agli obblighi di confidenzialità e siano in grado di garantirne la riservatezza.

Tale valutazione deve rivestire il carattere della eccezionalità.

In tal caso, la Società dà notizia alla Consob dell'avvenuto ritardo, indicando le connesse circostanze, immediatamente dopo la diffusione al pubblico della medesima informazione.

6.2 Circostanze rilevanti

Sono considerate circostanze rilevanti che consentono il ritardo del Comunicato quelle in cui la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate possa compromettere la realizzazione di un'operazione da parte della Società e delle controllate, ovvero possa, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico.

6.3 Predisposizione del Comunicato

Qualora la decisione di ritardare la comunicazione al pubblico sia stata adottata, l'Ufficio Comunicazione si attiva per predisporre in ogni caso un Comunicato, con i contenuti di cui al paragrafo 4.1, curandone costantemente l'aggiornamento, in base agli sviluppi delle Informazioni Privilegiate tenute riservate, e pronto per essere divulgato, senza indugio, qualora ciò sia richiesto da Consob oppure se i soggetti con accesso a tali Informazioni Privilegiate non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza, fermo restando in ogni caso quanto disposto al paragrafo 5.2.

7. INFORMAZIONI PREVISIONALI

7.1 Dati previsionali e obiettivi quantitativi

La Società può comunicare a soggetti terzi i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, nonché i dati contabili di periodo, purché sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- a. tali dati siano contestualmente messi a disposizione del pubblico con le modalità previste per le Informazioni Privilegiate, ossia con Comunicato;
- b. i predetti soggetti siano tenuti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale e la comunicazione avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio.

I dati previsionali destinati a pubblicazione, vengono predisposti dal *Chief Financial Officer* ed approvati dall'Amministratore Delegato. Per la redazione e la diffusione del relativo Comunicato si segue la procedura prevista per le Informazioni Privilegiate.

In tali casi, si presterà particolare attenzione a:

- a. garantire un'informazione finanziaria regolare e frequente allo scopo di ridurre l'incertezza valutativa degli investitori;
- b. specificare in modo chiaro, al momento della pubblicazione dei dati prospettici, se si tratta di vere e proprie previsioni ovvero di obiettivi strategici stabiliti nell'ambito della programmazione aziendale;
- c. verificare la coerenza dell'andamento effettivo della gestione con i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi diffusi ed informare senza indugio il pubblico, con Comunicato, di ogni loro rilevante scostamento (positivo o negativo), indicandone le ragioni.

8. INCONTRI CON OPERATORI DEL MERCATO

8.1 Incontri con analisti e investitori istituzionali

Nel caso in cui la Società partecipi ad incontri con analisti finanziari e investitori istituzionali, l'Ufficio *Investor Relations* rende disponibile al pubblico la documentazione mediante:

- a. invio attraverso il sistema telematico al sistema 1INFO (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. e autorizzato da CONSOB
- b. pubblicazione sul sito web della Società.

Qualora nel corso degli incontri vengano comunicate involontariamente informazioni previsionali o altre informazioni rilevanti, l'Ufficio Comunicazione comunica tempestivamente al mercato tali informazioni, con le modalità previste per le Informazioni Privilegiate.

9. REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Nel Registro devono essere iscritte le persone (le **Persone** o i **Soggetti**) che hanno accesso su base regolare o occasionale alle Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente o indirettamente la Società, quando l'accesso avviene in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del Registro.

9.1 Struttura e contenuto del Registro

Il Registro è diviso in due Sezioni:

(a) nella prima sezione (Sezione A), redatta in conformità al Modello 2 dell'Allegato 1 al Regolamento 347/2016 (che costituisce Allegato 3 (i) alla Procedura), sono indicati il nominativo ovvero la denominazione sociale delle Persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate su base regolare, quali, ad esempio, l'Amministratore delegato, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, l'*Investor Relator*, la società incaricata della revisione contabile etc.;

(b) nella seconda sezione (Sezione B), redatta in conformità al Modello 1 dell'Allegato 1 al Regolamento 347/2016 (che costituisce Allegato 3(ii) alla Procedura), sono indicati il nominativo ovvero la denominazione sociale delle Persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate su base occasionale, quali, ad esempio, i dipendenti della Società e i consulenti esterni che, in relazione a specifiche attività esercitate, abbiano accesso su base occasionale alle Informazioni Privilegiate.

Il Registro, con riferimento ai Soggetti ivi iscritti, contiene le informazioni rispettivamente previste dall'Allegato 3 (i) e dall'Allegato 3 (ii) alla Procedura.

Il Registro deve essere aggiornato senza indugio dal Responsabile, con indicazione della data e dell'ora in cui si è verificato l'evento che ha reso necessario l'aggiornamento, quando (art. 18, par. 4, co. 2, Regolamento 596/2014):

(a) cambia la ragione per cui la Persona è iscritta nel Registro ivi incluso il caso in cui si debba procedere allo spostamento dell'iscrizione della Persona da una sezione all'altra del Registro;

(b) una nuova Persona deve essere iscritta nel Registro;

(c) occorre annotare che una Persona iscritta nel Registro non ha più accesso alle Informazioni Privilegiate.

Le informazioni relative alle Persone iscritte nel Registro sono conservate dalla Società per i cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che ne hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

Fermo restando quanto sopra:

(a) le iscrizioni nella Sezione A del Registro possono essere effettuate per attività e processi ricorrenti o continuativi quali, ad esempio, i processi di preparazione e di revisione contabile dei dati contabili di periodo e del budget;

(b) le iscrizioni nella Sezione B del Registro possono essere effettuate per progetti e attività specifiche e non ricorrenti, quali, ad esempio, operazioni di finanza straordinaria, acquisizioni e cessioni di attività, aziende, partecipazioni.

Il Registro è trasmesso alla CONSOB, su sua richiesta, tramite il mezzo elettronico indicato sul sito internet dell'Autorità.

9.2 Gestione del registro

Il Registro è unico ed è tenuto a cura del Responsabile Ufficio Legale (il Responsabile) della Società.

Il Responsabile procede all'individuazione, ai fini dell'iscrizione nella "sezione permanente" (sezione A) del Registro, dei soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, hanno sempre accesso ad Informazioni Privilegiate e la motivazione dell'iscrizione.

I dati di coloro che sono iscritti nella “sezione permanente” (Sezione A) non sono ripresi nelle “sezioni occasionali” (Sezione B) .

Gli organi sociali e/o i responsabili delle funzioni nel cui contesto emergono le Informazioni Privilegiate provvedono ad individuare i soggetti da iscrivere nel Registro nelle “sezioni occasionali”.

Il Responsabile provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Registro senza indugio rispetto al ricevimento della comunicazione di una variazione del suo contenuto, nel rispetto delle norme adottate dalla Società in materia di tutela dei dati personali trattati. In particolare, l’aggiornamento dovrà essere effettuato senza indugio, specificando la relativa data ed ora, nei seguenti casi:

- variazione delle motivazioni per cui un soggetto è stato iscritto;
- iscrizione di nuovi soggetti;
- venir meno dell’accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di uno dei soggetti iscritti.

Il Responsabile invia senza indugio al Soggetto interessato comunicazione secondo gli schemi allegati (Allegato 2) (i) dell’iscrizione nel Registro, unitamente a copia della presente Procedura, (ii) della cancellazione dallo stesso, (iii) degli aggiornamenti delle informazioni in esso contenute, nonché degli obblighi che derivano dall’aver accesso ad Informazioni Privilegiate e delle sanzioni applicabili in caso di Abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.

Ciascun Soggetto dovrà sottoscrivere per accettazione la suddetta comunicazione, prendendo atto degli obblighi che derivano dall’aver accesso ad Informazioni Privilegiate e delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.

La comunicazione sottoscritta per presa visione e accettazione dovrà essere trasmessa alla Società via email al seguente indirizzo informazioni.privilegiate@ternienergia.com o a mezzo telefax al seguente numero 0744/758205.

Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del MAR qualora un’altra persona, che agisce in nome o per conto della Società, si assuma l’incarico di redigere e aggiornare il suddetto elenco, la Società rimane pienamente responsabile degli obblighi di cui al presente articolo.

La Società conserva sempre il diritto di accesso al Registro.

Il Responsabile consegna ai Soggetti che ne fanno richiesta copia delle informazioni che li riguardano contenute nel Registro.

I Soggetti iscritti nel Registro adottano misure idonee ad impedire l’accesso alle Informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l’esercizio delle funzioni loro assegnate. In particolare, al fine di assicurarne la riservatezza, esse provvedono ad acquisire, gestire e conservare le Informazioni: (a) solo strettamente necessarie e sufficienti per adempiere ai compiti loro assegnati e per il tempo a ciò strettamente necessario, provvedendo alla loro tempestiva archiviazione non appena cessata la specifica esigenza in relazione alla quale hanno acquisito dette Informazioni; (b) secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza professionale, nonché con la massima riservatezza; (c) con modalità idonee ad evitare che terzi non autorizzati prendano conoscenza delle Informazioni nonché ad impedire l’accesso a soggetti diversi da quelli che ne hanno necessità per l’esercizio delle loro funzioni e attività.

I Soggetti iscritti nel Registro provvedono a sottoscrivere specifici impegni di riservatezza aventi a oggetto l’acquisizione, la gestione e la conservazione delle Informazioni.

A norma dell'art. 19, paragrafo 2 del Reg. UE 596/2014, coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti (tra i quali la riservatezza, il divieto di utilizzo di informazioni privilegiate, ecc.) e conservano copia della notifica.

9.3 Modalità di tenuta e conservazione del Registro

Il Registro, al fine di consentire un'agevole consultazione ed estrazione dei dati, è tenuto su supporto informatico a cura del Responsabile.

I criteri adottati nella tenuta del Registro e nella modalità della gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti sono ispirati a principi di tracciabilità delle informazioni e riservatezza dei dati.

Il Registro pertanto è tenuto con modalità in grado di assicurare: (i) la riservatezza delle informazioni ivi contenute; (ii) l'immodificabilità e l'esattezza dei dati inseriti, (iii) la tracciabilità dell'accesso ai singoli contesti informativi, in modo da consentire successive verifiche rispetto alle registrazioni effettuate e agli eventuali aggiornamenti dei dati inseriti nel Registro; (iv) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro. Il sistema è accessibile con modalità elettronica e protetto da opportuni criteri di sicurezza.

I dati relativi ai Soggetti iscritti nel Registro sono mantenuti per i cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

10. SANZIONI

Fatta salva la possibilità della Società di rivalersi nei confronti dei soggetti obbligati per i comportamenti eventualmente posti in essere da questi ultimi in violazione della presente Procedura che dovessero comportare danni e/o responsabilità alla Società e/o alle Società Controllate, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nella presente Procedura comporterà le responsabilità previste dalle disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo applicabili

11. DISPOSIZIONI FINALI

Il Responsabile ha il compito di curare l'aggiornamento della Procedura alla luce dell'evoluzione della Normativa sul Registro Insider e delle altre disposizioni normative di tempo in tempo applicabili e dell'esperienza applicativa maturata, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione, per il tramite dell'Amministratore delegato, le proposte di modifica e/o di integrazione della Procedura ritenute necessarie od opportune.

12. ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni della presente Procedura, nella versione da ultimo pubblicata sul sito nella sezione *Corporate Governance*, entrano in vigore dalla data di relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

13. DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA

La presente Procedura viene fornita a tutti i soggetti iscritti nel Registro e viene inoltre, pubblicata sul sito web della Società nella sezione *Corporate Governance*.

ALLEGATO 1

Riferimenti normativi

D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Art. 115-bis (Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate)

1. Gli emittenti quotati e i soggetti da questi controllati, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 1 (ndr, informazioni privilegiate). La Consob determina con regolamento le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri.

Art. 181 (Informazione privilegiata)

1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. 2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati. 3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se: a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari. 4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. 5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

**REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 DI ATTUAZIONE DEL
DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58**

Titolo VII

Soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate

Capo I

Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate

Art. 152-bis

(Istituzione e contenuto del registro)

1. Il registro previsto dall'articolo 115-bis del Testo unico è tenuto con modalità che ne assicurano un'agevole consultazione ed estrazione di dati. 2. Esso contiene almeno le seguenti informazioni: a) l'identità di ogni persona che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del registro, ha accesso su base regolare o occasionale a informazioni privilegiate; qualora la persona sia una persona giuridica, un ente o una associazione di professionisti dovrà essere indicata anche l'identità di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; b) la ragione per cui la persona è iscritta nel registro; c) la data in cui la persona è stata iscritta nel registro; d) la data di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona. 3. I soggetti obbligati alla tenuta del registro mantengono evidenza dei criteri adottati nella tenuta del registro e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti. 4. Le società in rapporto di controllo con l'emittente e l'emittente stesso possono delegare ad altra società del gruppo l'istituzione, la gestione e la tenuta del registro, purché le politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle informazioni privilegiate consentano alla società delegata un puntuale adempimento degli obblighi connessi. 5. Gli articoli contenuti nel presente Capo nonché le altre disposizioni che fanno rinvio a tali articoli non si applicano agli emittenti che non hanno richiesto o approvato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani, qualora tali strumenti siano già ammessi in un mercato regolamentato nella Comunità Europea con il consenso dell'emittente.

Art. 152-ter

(Aggiornamento del registro)

1. Il registro viene aggiornato senza indugio quando: a) cambia la ragione per cui la persona è iscritta nel registro; b) una persona deve essere iscritta nel registro; c) occorre annotare che una persona iscritta nel registro non ha più accesso a informazioni privilegiate e a partire da quando.

Art. 152-quater

(Conservazione del registro)

1. I dati relativi alle persone iscritte nel registro sono mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

Art. 152-quinquies

(Obblighi di informazione)

1. I soggetti tenuti all'obbligo previsto dall'articolo 115-bis del Testo unico informano tempestivamente le persone iscritte nel registro: a) della loro iscrizione nel registro e degli aggiornamenti che li riguardano; b) degli obblighi che derivano dall'aver accesso a informazioni privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nel Titolo I-bis della Parte V del Testo unico o nel caso di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate.

REGOLAMENTO (UE) 16 APRILE 2014, N. 596/2014

CAPO 2

INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, COMUNICAZIONE ILLECITA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

Art. 7

(Informazioni privilegiate)

1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende: a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati; b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti; c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati; d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati.

5. L'ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L'ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.

CAPO 3

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Art. 17

(Comunicazioni al pubblico di informazioni privilegiate)

1. L'emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente. L'emittente garantisce che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico e, se del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. L'emittente non deve coniugare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività. L'emittente pubblica e conserva sul proprio sito per un periodo di almeno cinque anni tutte le informazioni privilegiate che è tenuto a comunicare al pubblico. Il presente articolo si applica agli emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, agli emittenti che hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o che hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro. 2. Un partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica al pubblico, in modo efficiente e tempestivo, le informazioni privilegiate relative alle quote di emissioni da esso detenute in relazione alla sua attività, incluse le attività di trasporto aereo come precisato nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE o gli impianti ai sensi dell'articolo 3, lettera e), della stessa direttiva, che il partecipante interessato, o l'impresa madre o un'impresa collegata, possiede o controlla o, per le questioni operative, dei quali il partecipante, o l'impresa madre o un'impresa collegata, è responsabile, totalmente o in parte. Per quanto riguarda gli impianti, tale comunicazione comprende le informazioni relative alla capacità e all'utilizzo degli stessi, inclusa la loro indisponibilità programmata o non programmata. Il primo comma non si applica a un partecipante al mercato delle quote di emissioni quando gli impianti o le attività di trasporto aereo di cui ha la proprietà, il controllo o di cui è responsabile, nell'esercizio precedente hanno prodotto emissioni non superiori a una soglia minima di CO₂ equivalente e, se svolgono attività di combustione, la loro potenza termica nominale non ha superato una determinata soglia minima. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35, che istituiscano una soglia minima di CO₂ equivalente e una soglia minima di potenza termica nominale ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista al secondo comma del presente paragrafo. 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 che specifichino l'autorità competente per le notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo. 4. L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni; b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico; c) l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è

in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni. Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate relative a tale processo, fatte salve le lettere a), b) e c) del primo comma. Quando ha ritardato la comunicazione di informazioni privilegiate a norma del presente paragrafo, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni notifica tale ritardo all'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico. In alternativa, gli Stati membri possono disporre che una registrazione di tale spiegazione debba essere presentata solo su richiesta dell'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3. 5. Al fine di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, l'emittente che sia un ente creditizio o un istituto finanziario può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, comprese le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità e, in particolare, la necessità di ricevere assistenza temporanea di liquidità da una banca centrale o da un prestatore di ultima istanza, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) la comunicazione delle informazioni privilegiate comporta il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell'emittente e del sistema finanziario; b) è nell'interesse pubblico ritardare la comunicazione; c) è possibile garantire la riservatezza delle informazioni; e d) l'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 ha autorizzato il ritardo sulla base del fatto che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono rispettate. 6. Ai fini del paragrafo 5, lettere da a) a d), un emittente notifica all'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 la sua intenzione di ritardare la comunicazione delle informazioni privilegiate e fornisce la prova che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 5 sono soddisfatte. L'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 consulta, se del caso, la banca centrale nazionale o l'autorità macroprudenziale, se istituita, o, in alternativa, le seguenti autorità: a) se l'emittente è un ente creditizio o un'impresa di investimento, l'autorità è determinata a norma dell'articolo 133, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); b) in casi diversi da quelli indicati alla lettera a), qualsiasi altra autorità nazionale preposta al controllo dell'emittente. L'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 provvede affinché la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata solo per il tempo necessario per il pubblico interesse. L'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 valuta almeno su base settimanale se le condizioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a c), sono ancora soddisfatte. Se l'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 non autorizza il ritardo della comunicazione di informazioni privilegiate, l'emittente comunica immediatamente le informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo si applica nei casi in cui l'emittente non decida di ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4. Il riferimento nel presente paragrafo all'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 non pregiudica la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti dall'articolo 23, paragrafo 1. 7. Qualora la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata conformemente ai paragrafi 4 o 5 e la riservatezza delle informazioni privilegiate non sia più garantita, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica quanto prima al pubblico tali informazioni privilegiate. Il presente paragrafo include le situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del paragrafo 4 o 5, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita. 8. Quando un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni, o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunica informazioni privilegiate a terzi, nel normale esercizio della propria attività professionale

o della propria funzione, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale. Questo paragrafo non si applica se la persona che riceve le informazioni è tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

Art. 18

(Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate)

1. Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro: a) redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate); b) aggiornano tempestivamente l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e c) trasmettono l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate all'autorità competente non appena possibile dietro sua richiesta. 2. Gli emittenti o le persone che agiscono in nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Qualora un'altra persona, che agisce in nome o per conto dell'emittente, si assuma l'incarico di redigere e aggiornare l'elenco di quanti hanno accesso a informazioni privilegiate, l'emittente rimane pienamente responsabile del rispetto dell'obbligo previsto dal presente articolo. L'emittente conserva sempre il diritto di accesso all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. 3. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno: a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate; b) il motivo per cui tali persone sono incluse nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; c) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e d) la data di redazione dell'elenco. 4. Gli emittenti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto aggiorna l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento nelle circostanze seguenti: a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate. Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento. 5. Gli emittenti o ogni altra persona che agisce in loro nome o per loro conto conserva l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento. 6. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI sono esentati dalla redazione di un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) l'emittente adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto degli obblighi giuridici e regolamentari che ciò comporta e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate; e b) l'emittente è in grado di fornire, su richiesta, all'autorità competente un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate. (omissis)

ALLEGATO 2

Format di comunicazioni

Schema 1

Iscrizione nel Registro

Gentile _____,

in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 152-quinquiesdel Regolamento Consob n. 11971/99 concernente la disciplina degli emittenti (il Regolamento Emittenti), emanato in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il T.U.F.), nell'articolo 18 del Regolamento (UE) 16 aprile 2014, n. 596/2014 sugli abusi di mercato ("Market Abuse Regulation" o "MAR") e nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 del 10 marzo 2016, nonché nella procedura di TerniEnergia S.p.A. "Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate e per la tenuta e l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate", La informiamo che in data _____ i Suoi dati personali sono stati inseriti nel summenzionato Registro (cosiddetto "Registro Insider") in quanto, in considerazione del ruolo da Lei ricoperto di _____ della nostra Società è probabile e/o possibile che venga a conoscenza di informazioni privilegiate.

Con l'occasione le ricordiamo che i possessori di informazioni privilegiate riguardanti la Società, ai fini della loro diffusione, debbono attenersi alle prescrizioni contenute nella summenzionata Procedura, che si allega in calce. Le ricordiamo altresì che l'inosservanza delle disposizioni relative all'informativa societaria configura gli illeciti penali e amministrativi identificati come abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (artt. 184-187-quaterdel T.U.F.) e può dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della società (artt. 187-quinquies del T.U.F. e 25-sexies del D. Lgs. 231/01). In data 16 aprile 2014 è stata emanata la Direttiva n. 2014/57/UE (la "MAD II") volta ad implementare le sanzioni penali in caso di abusi di mercato e che dovrà essere recepita nella legislazione nazionale ed adottata dagli stati membri. Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dal Regolamento, la Società dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 193 del T.U.F., la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni. Inoltre, l'articolo 30 del MAR prevede sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di informazioni privilegiate, applicabili una volta implementate dai singoli Stati Membri.

Le ricordiamo, inoltre, che a norma dell'art. 19, paragrafo 2 del Reg. UE 596/2014, coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti (tra i quali la riservatezza, il divieto di utilizzo di informazioni privilegiate, ecc.) e conservano copia della notifica.

L'eventuale irrogazione delle sanzioni penali e amministrative formerà oggetto di segnalazione scritta al relativo responsabile e al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, l'inosservanza di tali disposizioni può assumere rilievo per i dipendenti della Società ai fini dell'applicazione di sanzioni disciplinari.

* * * * *

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 (il "Decreto"), Codice in materia di protezione dei dati personali, TerniEnergia S.p.A. (di seguito anche la "Società"), La informa che:

- 1) Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal personale della Società al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle citate disposizioni di legge e regolamentari, essendo TerniEnergia S.p.A. una società quotata in mercati regolamentati.
- 2) I dati personali vengono trattati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, in via manuale e automatizzata mediante raccolta e catalogazione nonché custodia dei documenti contenenti i dati medesimi.
- 3) L'eventuale rifiuto al conferimento dei Suoi dati personali comporterà l'impossibilità per la Società di adempiere a disposizioni di legge, con la conseguenza che Lei non potrà più svolgere le attività per cui è necessaria l'iscrizione al Registro.
- 4) Il trattamento dei dati personali viene effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione degli stessi strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa.
- 5) I dati personali saranno conservati per un periodo non eccedente quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge e saranno distrutti decorsi cinque anni dalla data in cui è venuto meno il motivo del loro trattamento.
- 6) Il Titolare del trattamento dei dati personali è TerniEnergia S.p.A., con sede legale in Nera Montoro – Narni Strada dello Stabilimento 1.
- 7) Responsabile del trattamento dei dati personali per la tenuta e l'aggiornamento del Registro è la Funzione Affari Societari di Gruppo in persona del suo Direttore pro-tempore.
- 8) Destinataria dei Suoi dati personali, comunicati nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità in precedenza esposte, è la Consob.
- 9) Il Decreto prevede che gli interessati possano esercitare i diritti di cui all'art. 7 del medesimo Decreto.

* * * * *

Con molti cordiali saluti,

TerniEnergia S.p.a.

Per presa visione e accettazione della presente comunicazione e Allegato

Nome e cognome/Ragione sociale

Luogo e data

* * * * *

La prego di trasmettere copia della presente comunicazione, sottoscritta per presa visione e accettazione, via email al seguente indirizzo informazioni.privilegiate@ternienergia.com o a mezzo telefax al seguente numero 0744758205.

Schema 2

Aggiornamento dei dati inseriti nel Registro

Gentile _____,

in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 152-quinquiesdel Regolamento Consob n. 11971/99 concernente la disciplina degli emittenti (il Regolamento Emittenti), emanato in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il T.U.F.), nell'articolo 18 del Regolamento (UE) 16 aprile 2014, n. 596/2014 sugli abusi di mercato ("Market Abuse Regulation" o "MAR") e nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 del 10 marzo 2016, nonché nella procedura di TerniEnergia S.p.A. "Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate e per la tenuta e l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate", La informiamo che a seguito della sua nomina a _____ della Società, in data _____ è stato aggiornato il motivo della sua iscrizione nel Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate.

Con l'occasione le ricordiamo che i possessori di informazioni privilegiate riguardanti la Società, ai fini della loro diffusione, debbono attenersi alle prescrizioni contenute nella summenzionata Procedura, già inviatele al momento della sua prima iscrizione nel Registro e comunque disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.ternienergia.com nella Sezione Governance/Corporate Governance/Procedure. Le ricordiamo altresì che l'inosservanza delle disposizioni relative all'informativa societaria configura gli illeciti penali e amministrativi identificati come abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (artt. 184-187-quaterdel T.U.F.) e può dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della società (artt. 187-quinquies del T.U.F. e 25-sexies del D. Lgs. 231/01). In data 16 aprile 2014 è stata emanata la Direttiva n. 2014/57/UE (la "MAD II") volta ad implementare le sanzioni penali in caso di abusi di mercato e che dovrà essere recepita nella legislazione nazionale ed adottata dagli stati membri.

Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dal Regolamento, la Società dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 193 del T.U.F., la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni. Inoltre, l'articolo 30 del MAR prevede sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di informazioni privilegiate, applicabili una volta implementate dai singoli Stati Membri.

L'eventuale irrogazione delle sanzioni penali e amministrative formerà oggetto di segnalazione scritta al relativo responsabile e al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, l'inosservanza di tali disposizioni può assumere rilievo per i dipendenti della Società ai fini dell'applicazione di sanzioni disciplinari.

Con molti cordiali saluti,

TerniEnergia S.p.a.

Per presa visione e accettazione della presente comunicazione

Nome e cognome/Ragione sociale

Luogo e data

* * * * *

La prego di trasmettere copia della presente comunicazione, sottoscritta per presa visione e accettazione, via email al seguente indirizzo informazioni.privilegiate@ternienergia.com o a mezzo telefax al seguente numero 0744758205.

Schema 3

Cancellazione dal Registro

Gentile _____,

in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 152-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/99 concernente la disciplina degli emittenti (il Regolamento Emittenti), emanato in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il T.U.F.), nell'articolo 18 del Regolamento (UE) 16 aprile 2014, n. 596/2014 sugli abusi di mercato ("Market Abuse Regulation" o "MAR") e nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 del 10 marzo 2016, nonché nella procedura di TerniEnergia S.p.A. "Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate e per la tenuta e l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate", La informiamo che in data _____ è venuto meno il motivo della sua iscrizione nel Registro.

Ai sensi dell'art. 152-quater del Regolamento citato, i Suoi dati personali oggetto di trattamento (cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nel Registro) saranno cancellati decorsi cinque anni dalla data di cancellazione.

Con molti cordiali saluti,

TerniEnergia S.p.a.

Per presa visione e accettazione della presente comunicazione

Nome e cognome/Ragione sociale

Luogo e data

* * * * *

La prego di trasmettere copia della presente comunicazione, sottoscritta per presa visione e accettazione, via email al seguente indirizzo informazioni.privilegiate@ternienergia.com o a mezzo telefax al seguente numero 0744758205.

Schema 4

Prospetto dei dati anagrafici obbligatori

La preghiamo di compilare la tabella sottostante e restituirne copia compilata in ogni sua parte, sottoscritta, via email al seguente indirizzo informazioni.privilegiate@ternienergia.com o a mezzo telefax al seguente numero 0744758205.

Nome	
Cognome	
Cognome di Nascita del Titolare (se diverso)	
Numeri di telefono Professionali (linea diretta fissa e mobile)	
Nome e indirizzo dell'impresa	
Funzione (Ruolo) e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	
Data di nascita	
Codice Fiscale/Partita IVA (se società)	
Numeri di Telefono Privati (casa e cellulare)	
Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)	

Luogo e data

Firma

ALLEGATO 3

3 (i)

Sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato]

3(ii)

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate — Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]

Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato]